



# Consiglio regionale della Puglia

III Commissione consiliare permanente

## PROPOSTA DI LEGGE

Assistenza sanitaria per la morte serena e indolore di pazienti terminali

### Art. 1

Assistenza sanitaria per morte serena e indolore

1. Le strutture sanitarie pubbliche della Regione Puglia assicurano l'assistenza per aiutare alla morte serena e indolore le persone malate in stato terminale o cronico, la cui condizione clinica è compatibile con il diritto al rifiuto del mantenimento artificiale in vita ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della Costituzione.

### Art. 2

Condizioni d'accesso all'assistenza

1. L'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, consistente in prestazioni e trattamenti clinicamente adeguati, è assicurata a persone in possesso dei seguenti e contestuali requisiti:
  - a) siano capaci di assumere decisioni libere, consapevoli e abbiano espresso autonomamente e liberamente la volontà di accedere alle prestazioni e ai trattamenti, con le modalità e gli strumenti più consoni alle condizioni cliniche;
  - b) siano affette da patologie irreversibili;
  - c) siano tenute in vita con trattamenti di sostegno vitale;
  - d) si trovino in condizione di sofferenze fisiche e psicologiche assolutamente intollerabili.



# Consiglio regionale della Puglia

III Commissione consiliare permanente

## Art. 3

### Verifiche sulle condizioni d'accesso

1. Le condizioni e le modalità di accesso alle prestazioni e ai trattamenti di cui all'articolo 2, sono verificate dalla struttura sanitaria interessata e previo parere del comitato etico territorialmente competente integrato da un medico palliativista, un neurologo, uno psicologo e un rappresentante delle professioni infermieristiche.
2. Le strutture sanitarie e i comitati etici di cui al comma 1, sono comunque obbligate a offrire preventivamente al paziente concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda, ove idonee a eliminare la condizione di sofferenza.
3. I procedimenti di verifica e di parere previsti dal comma 1, necessari pure nel caso di disposizione anticipata di trattamento ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni per l'attuazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 - Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), sono attivati su istanza inoltrata dall'interessato all'Azienda sanitaria territorialmente competente e alla struttura sanitaria interessata, e conclusi entro e non oltre sette giorni.

## Art. 4

### Obiezione di coscienza

1. Al personale sanitario delle strutture interessate è assicurato il diritto di rifiutare, per motivi di coscienza, l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti previsti dalle presenti disposizioni.



# Consiglio regionale della Puglia

III Commissione consiliare permanente

2. Nel caso in cui risulti impossibile formare l'equipe sanitaria, per gli effetti di decisioni assunte nell'esercizio del diritto previsto dal comma 1, spetta alla direzione sanitaria della Azienda sanitaria interessata adottare, senza indugio, i provvedimenti organizzativi più idonei per assicurare le prestazioni e i trattamenti previsti dalle presenti disposizioni.

## Art. 5

### Gratuità della prestazione

1. Le prestazioni e i trattamenti previsti dalle presenti disposizioni sono assicurati gratuitamente nell'ambito del percorso terapeutico-assistenziale erogato in favore di pazienti affetti da malattie in stato terminale e cronico.